



**Provincia
di Milano**



La gestione delle terre e rocce da scavo come rifiuto

Raffaella Quitadamo

7 Febbraio 2013

Gestione Terre e rocce da scavo

Definizioni Parte IV del d.lgs. 152/06:

- **Art. 185:** Esclusioni dall'ambito di applicazione della Parte IV del d.lgs. 152/06
- **Art. 183:** Rifiuto
- **Art. 184 bis:** Sottoprodotto
Il d.m. 161/2012, art. 4 definisce i criteri qualitativi e quantitativi da soddisfare.
 - Art. 186: (ad oggi abrogato)
Il d. m. 161/2012, art. 15 definisce le disposizioni finali e transitorie relative ai progetti per i quali è in corso una procedura ai sensi dell'art. 186
- **Art. 184-ter:** End of Waste

Direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive:

Considerando:

(11) La qualifica di rifiuto dei suoli escavati non contaminati e di altro materiale allo stato naturale utilizzati in siti diversi da quelli in cui sono stati escavati dovrebbe essere esaminata in base alla definizione di **rifiuto** e alle disposizioni sui **sottoprodotti** o sulla **cessazione della qualifica di rifiuto** ai sensi della presente direttiva.



Art. 185, comma 4 - d.lgs. 152/06

Art. 2, comma 1:

- b) terreno (in situ), inclusi il suolo contaminato non escavato e gli edifici collegati permanentemente al terreno;
- c) suolo non contaminato e altro materiale allo stato naturale escavato nel corso di attività di costruzione, ove sia certo che il materiale sarà utilizzato a fini di costruzione allo stato naturale nello stesso sito in cui è stato escavato.



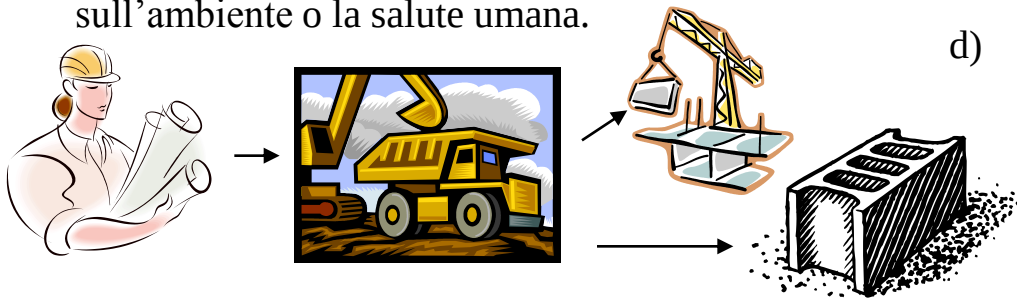
Art. 185, comma 1, lett b, c - d.lgs. 152/06

Sottoprodotti: art. 184-bis TUA - Regolamento 161/2012

■ Art. 184-bis del d.lgs. 152/06 : Sottoprodotto

È un sottoprodotto e non un rifiuto ai sensi dell'art. 183, c. 1, lett. a, qualsiasi **sostanza od oggetto** che soddisfa le seguenti condizioni:

- a) la sostanza o l'oggetto è originato da un **processo di produzione**, di cui costituisce parte integrante, e il cui scopo primario non è la produzione di tale sostanza od oggetto;
- b) è certo che la sostanza o l'oggetto sarà utilizzato, nel corso dello stesso o di un successivo processo di produzione o di utilizzazione, da parte del produttore o di terzi;
- c) la sostanza o l'oggetto può essere utilizzato direttamente senza alcun ulteriore trattamento diverso dalla normale pratica industriale;
- d) l'ulteriore utilizzo è legale, ossia la sostanza o l'oggetto soddisfa, per l'utilizzo specifico, tutti i requisiti pertinenti riguardanti i prodotti e la protezione della salute e dell'ambiente e non porterà a impatti complessivi negativi sull'ambiente o la salute umana.

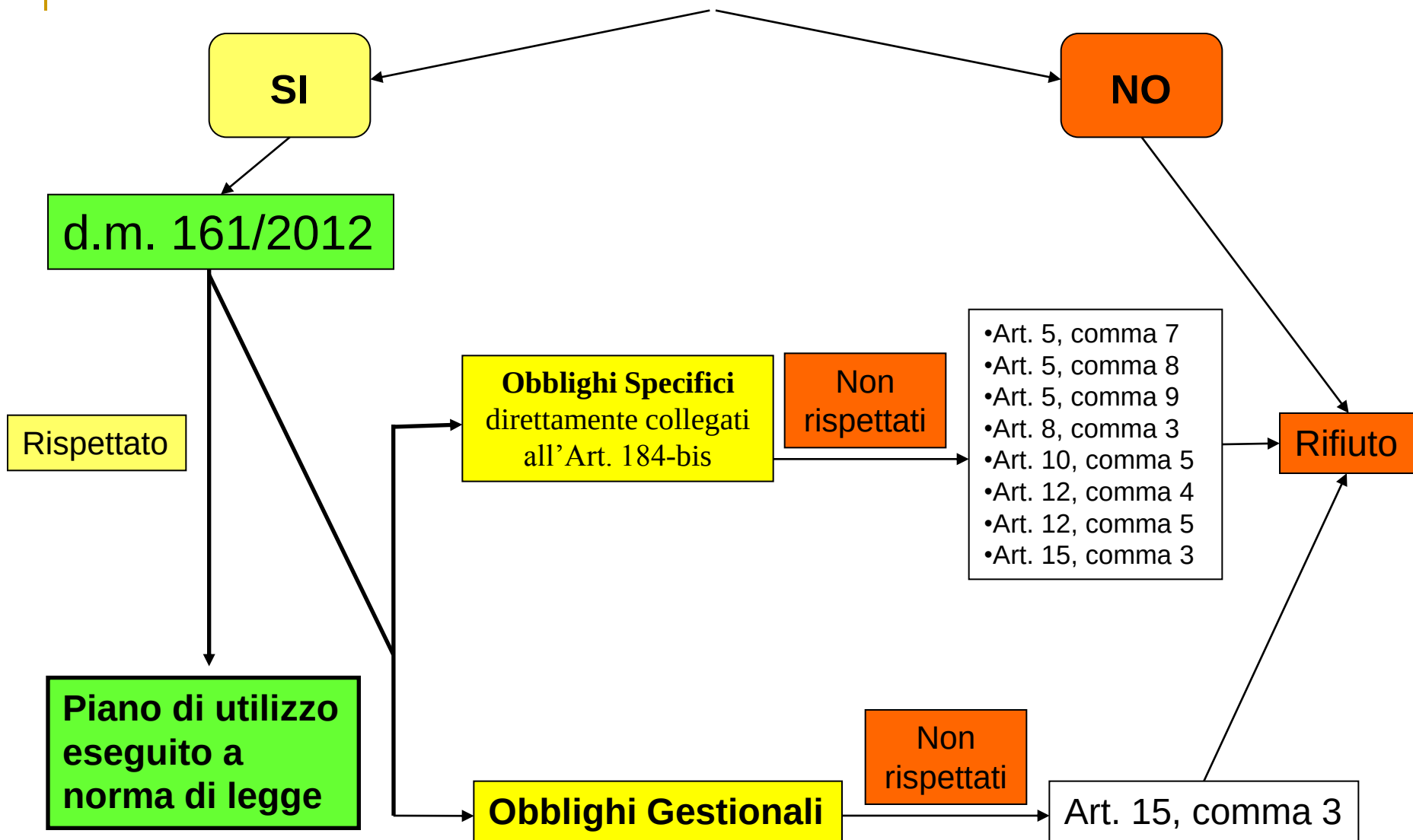


■ Art. 4 Regolamento 161/2012

In applicazione dell'art. 184-bis, c.1, d.lgs. 152/06 è un sottoprodotto di cui all'art. 183, c. 1, lett. qq, il **materiale da scavo** che risponde ai seguenti requisiti:

- a) il materiale da scavo è generato durante la **realizzazione di un'opera**, di cui costituisce parte integrante, e il cui scopo primario non è la produzione di tale materiale;
- b) il materiale da scavo è utilizzato, in conformità al Piano di Utilizzo:
 - 1. nel corso dell'esecuzione della stessa opera, nel quale è stato generato, o di un'opera diversa per la realizzazione di reinterri, riempimenti, rimodellazioni, rilevati, ...;
 - 2. In processi produttivi, in sostituzione dei materiali di cava;
- c) il materiale da scavo è idoneo ad essere utilizzato direttamente senza alcun ulteriore trattamento diverso dalla normale pratica industriale **secondo i criteri di cui all'All. 3**;
- d) il materiale da scavo, per le modalità di utilizzo specifico di cui alla precedente lett. b), soddisfa i requisiti di qualità ambientale di cui all'All. 4;

Condizioni: Art. 4, comma 1



Condizioni e requisiti: art. 4, comma 1

In applicazione dell'art. 184-bis, c.1, d.lgs.152/06 è un sottoprodotto di cui all'art. 183, c. 1, lett. qq, il **materiale da scavo** che risponde ai seguenti requisiti:

- a) il materiale da scavo è generato durante la **realizzazione di un'opera**, di cui costituisce parte integrante, e il cui scopo primario non è la produzione di tale materiale;
- b) il materiale da scavo è utilizzato, in conformità al Piano di Utilizzo:
 - nel corso dell'esecuzione della stessa opera, nel quale è stato generato, o di un'opera diversa per la realizzazione di reinterri, riempimenti, rimodellazioni, rilevati,...;
 - In processi produttivi, in sostituzione dei materiali di cava;
- c) il materiale da scavo è idoneo ad essere utilizzato direttamente senza alcun ulteriore trattamento diverso dalla normale pratica industriale **secondo i criteri di cui all'All. 3**;
- d) il materiale da scavo, per le modalità di utilizzo specifico di cui alla precedente lett. b), soddisfa i requisiti di qualità ambientale di cui all'All. 4;

Art. 4, comma 2: La sussistenza delle condizioni di cui al comma 1 del presente art. è comprovata dal **proponente** tramite il Piano di Utilizzo:



Art. 5, comma 9: il venir meno di una delle condizioni di cui all'art. 4, comma 1, fa cessare gli effetti del piano di utilizzo e comporta l'**obbligo** di gestire il relativo materiale da scavo come rifiuto;

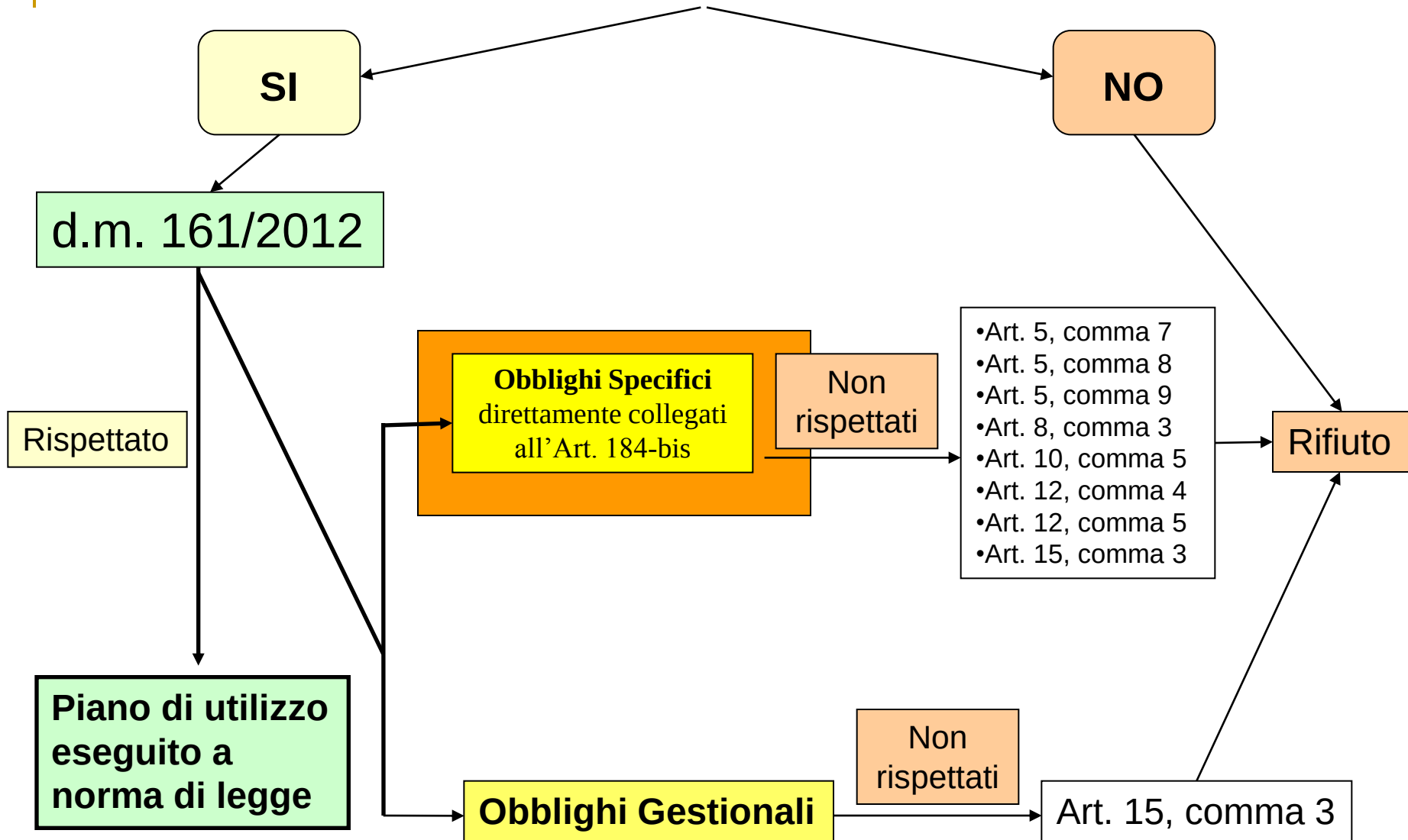
Art. 5, comma 9: venir meno delle condizioni di cui all'art. 184-bis (sottoprodotto)

Fatto salvo quanto previsto all'articolo 8, il venir meno di una delle condizioni di cui all'articolo 4, comma 1 del presente articolo fa cessare gli effetti del Piano di Utilizzo e comporta l'obbligo di gestire il relativo materiale da scavo come rifiuto ai sensi e per gli effetti dell'articolo 183, comma 1, lettera a), del d. lgs. n. 152/06.

...con conseguenti sanzioni amministrative e/o penali

...con effetti ex tunc o ex nunc?

Condizioni: Art. 4, comma 1



Obblighi Specifici direttamente collegati alla norma

Quando dal d.m. 161/2012 si ritorna al regime dei rifiuti ?

- **Art. 5, comma 7:** scadenza del termine temporale del Piano di utilizzo;
- **Art. 5, comma 8:** violazione obblighi assunti;
- **Art. 8, comma 3:** mancato aggiornamento del Piano di utilizzo in caso di aumento dei quantitativi, entro il termine di 15 giorni;
- **Art. 10, comma 5:** scadenza del termine temporale dei depositi di materiale scavato;
- **Art. 12, comma 4:** omessa dichiarazione di avvenuto utilizzo entro il termine previsto;
- **Art. 12, comma 5:** omessa dichiarazione di avvenuto utilizzo da parte di un soggetto terzo indicato.

Art. 5, comma 7: scadenza del termine temporale del Piano di utilizzo

Il **Piano di Utilizzo** definisce i tempi di realizzazione dell'opera e, all'interno di tale periodo temporale, definisce **la durata di validità del piano stesso**.

Decorso tale termine temporale il Piano di Utilizzo cessa di produrre effetti ai sensi del presente regolamento.

Salvo deroghe espressamente motivate dall'autorità competente in ragione delle opere da realizzare, **l'inizio dei lavori** deve avvenire **entro due anni dalla presentazione del Piano di Utilizzo**.

Art. 5, comma 8: violazione obblighi assunti

In caso di violazione degli obblighi assunti nel Piano di Utilizzo viene meno la qualifica di sottoprodotto del materiale da scavo con conseguente obbligo di gestire il predetto materiale come rifiuto ai sensi e per gli effetti dell'articolo 183, comma 1, lettera a), del d.lgs. n. 152/06

...con conseguenti sanzioni amministrative e/o penali

...con effetti ex tunc o ex nunc?

Art. 8, comma 3: mancato aggiornamento del Piano di utilizzo in caso di aumento dei quantitativi, entro il termine di 15 giorni

Nei casi previsti dal comma 2, lettera a), (*l'aumento del volume in banco oggetto del Piano di Utilizzo in misura superiore al 20%*) del presente articolo il Piano di Utilizzo deve essere aggiornato entro quindici giorni dal momento in cui sia intervenuta la variazione.

Decorso tale termine decade, con effetto immediato, la qualifica del materiale escavato come sottoprodotto con conseguente obbligo di gestire il predetto materiale come rifiuto ai sensi e per gli effetti dell'articolo 183, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 152 del 2006 e s.m.i.

...con conseguenti sanzioni amministrative e/o penali

...da quale momento? ...con effetti ex tunc o ex nunc?

Art. 10, comma 5: scadenza del termine temporale dei depositi di materiale scavato

Decorso il periodo di cui al comma 4 **viene meno, con effetto immediato**, la qualifica di sottoprodotto del materiale escavato non utilizzato in conformita' al Piano di Utilizzo e, pertanto, **tale materiale deve essere trattato quale rifiuto**, nel rispetto di quanto indicato dalla parte quarta del decreto legislativo n. 152/06

Resta impregiudicata la facolta' di presentare un nuovo Piano di Utilizzo.

...con conseguenti sanzioni amministrative e/o penali

...da quale momento? ...con effetti ex tunc o ex nunc?

Art. 12, comma 4: omessa dichiarazione di avvenuto utilizzo entro il termine previsto

La dichiarazione di avvenuto utilizzo deve essere resa entro e non oltre il termine in cui il Piano di Utilizzo cessa di avere validità.

L'omessa dichiarazione di avvenuto utilizzo nel termine previsto dal precedente periodo comporta la cessazione, con effetto immediato, della qualifica del materiale escavato come sottoprodotto.

...con conseguenti sanzioni amministrative e/o penali

...da quale momento? ...con effetti ex tunc o ex nunc?

Art. 12, comma 5: omessa dichiarazione di avvenuto utilizzo da parte di un soggetto terzo indicato

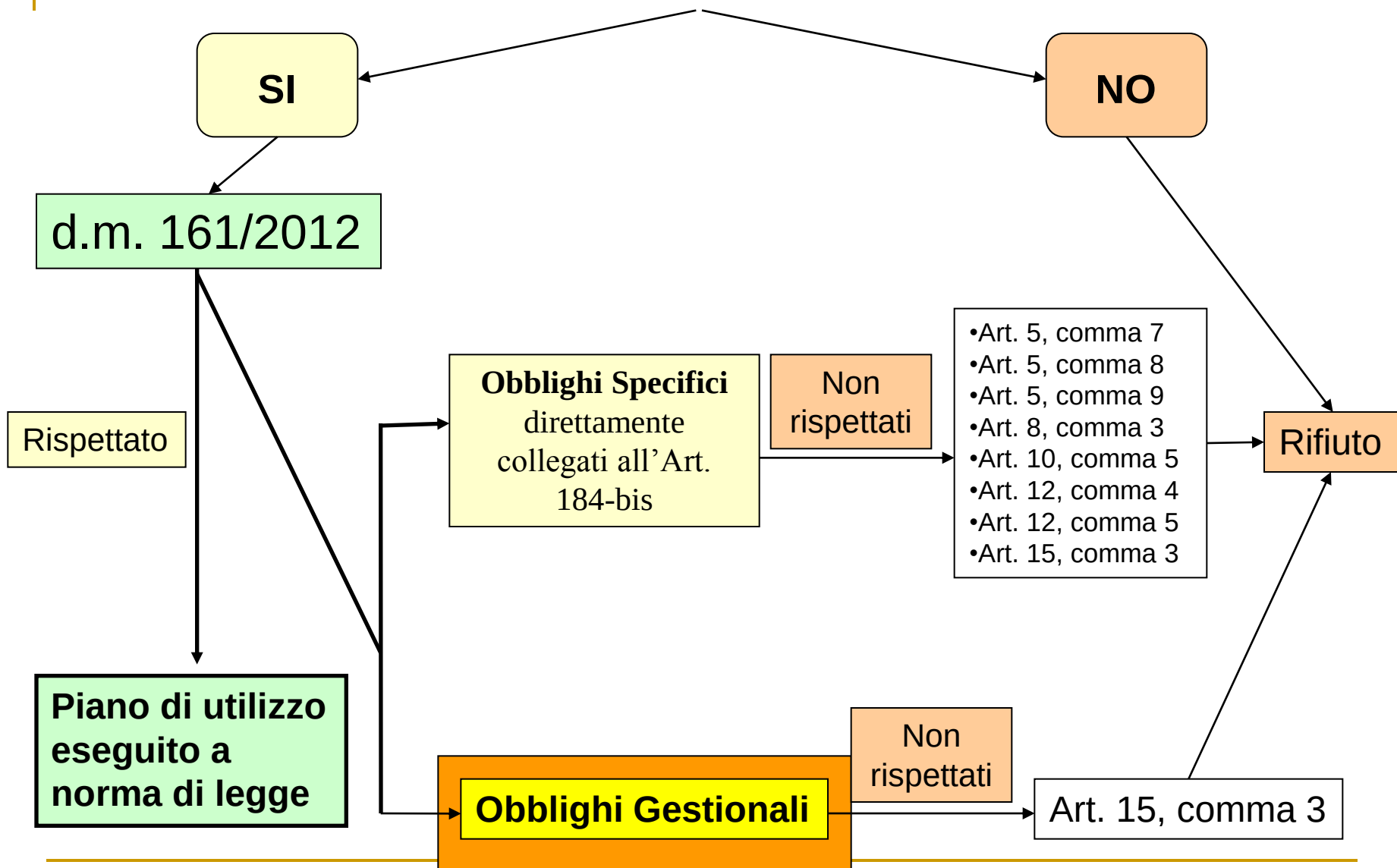
...previsione non molto chiara...

Nel caso l'utilizzo avvenga **non da parte del proponente** o dell'**esecutore**, nella dichiarazione di avvenuto utilizzo deve essere riportato il periodo entro il quale il soggetto indicato deve completare l'utilizzo.

Dell'avvenuto utilizzo dovrà comunque essere data comunicazione all'Autorità competente.

L'omessa dichiarazione di avvenuto utilizzo da parte del soggetto terzo indicato comporta la cessazione, con effetto immediato, della qualifica del materiale escavato come sottoprodotto.

Condizioni: Art. 4, comma 1



Obblighi Gestionali NON direttamente collegati alle condizioni dell'art. 184- bis:

- **Art. 5, comma 6:** l'inizio dei lavori deve avvenire entro due anni del Piano di utilizzo;
- **Art 7, comma 1-2:** obblighi generali per la conservazione del Piano di Utilizzo;
- **Art. 8, comma 4-5:** rispetto dei tempi di attesa dell'aggiornamento del piano di utilizzo;
- **Art. 9, comma 1-2-3:** realizzazione del Piano di utilizzo;
- **Art. 10, comma 1-2-3-4:** deposito in attesa di utilizzo;
- **Art. 11, comma 1-2:** documenti di trasporto;
- **Art. 12, comma 1-2-3:** dichiarazione di avvenuto utilizzo;



Art. 15, comma 3: inottemperanza alla corretta gestione dei materiali di scavo secondo quanto disposto dal regolamento n. 161/2012



Art. 15, comma 3: inottemperanza alla corretta gestione dei materiali di scavo secondo quanto disposto dal regolamento n. 161/2012:

In caso di inottemperanza alla corretta gestione dei materiali da scavo secondo quanto disposto dal presente regolamento, il materiale scavato verrà considerato rifiuto ai sensi del decreto legislativo 152/2006.

...con conseguenti sanzioni amministrative e/o penali

...con effetti ex tunc o ex nunc?

Analisi delle criticità

- Si può aggiornare più volte il piano di utilizzo? Come, rispettando nuovamente la procedura di cui all'art. 5?
- Come valutare la quantità massima del 20% del materiale di origine antropica nel riporto?
- Se si verifica la presenza del materiale di origine antropica maggiore del 20 %, tutto il materiale da scavo diventa rifiuto o solo l'orizzonte stratigrafico non conforme?
- La D. A. U. deve essere fatta per ogni opera/processo produttivo?

Analisi delle criticità

Le definizioni del nuovo Regolamento:

- *I materiali da scavo possono contenere, semprechè la composizione media dell'intera massa non presenti concentrazioni di inquinanti superiori ai limiti massimi previsti dal presente regolamento, anche i seguenti materiali: calcestruzzo, bentonite, polivinilcloruro (PVC), vetroresina, miscele cementizie e additivi per scavo meccanizzato.*

...in quali quantità???

Analisi delle criticità

ALLEGATO 3: (NORMALE PRATICA INDUSTRIALE)

articolo 4, comma 1, lettera c

Mantiene la caratteristica di sottoprodotto quel materiale di scavo anche qualora contenga la presenza di pezzature eterogenee di natura antropica non inquinante, purchè rispondente ai requisiti tecnici/prestazionali per l'utilizzo delle terre nelle costruzioni, se tecnicamente fattibile ed economicamente sostenibile.

.....in che quantità???

Soggetti responsabili

1. *Proponente*
2. *Esecutore*
3. *Eventuale Utilizzatore*

art 9 comma 2: a far data dalla comunicazione di cui al comma 1 (indicazione dell'esecutore da parte del proponente all'autorità competente) **l'esecutore del PdU è tenuto a far proprio e rispettare il PdU e ne è responsabile**

Ma la responsabilità del proponente cessa davvero dove comincia quella dell'esecutore?

Sanzioni

Nei casi di decadenza della qualifica di sottoprodotto possono trovare applicazione:

- **Sanzioni penali/ amministrative** di cui all'art. 256, Parte IV del D. Lgs. 152/2006
- **Articolo 483**, codice di procedura penale (Falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico) relativa alle Dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà di cui all'art. 47 del d.p.r. 445/2000:
 - ❑ Sussistenza dei requisiti di cui all'art. 4, comma 1;
 - ❑ Sussistenza dei requisiti di cui all'art. 4, comma 1, per le situazioni di emergenza, di cui all'art. 6, comma 1;
 - ❑ Dichiarazione di avvenuto utilizzo (D.A.U.), di cui all'art. 12, comma 1.

Caso specifico: riporti

Interpretazione autentica

■ **Art. 3 decreto-legge 25 gennaio 2012 n. 2 coordinato con legge di conversione 24 marzo 2012 n. 28**

I riferimenti al suolo contenuti all'art. 185 commi 1, lettere b) e c), e 4 del d.lgs. 152/06 si interpretano come riferiti anche alle **matrici materiali di riporto**

«Ai fini dell'applicazione del presente articolo per matrici materiali di riporto si intendono i materiali eterogenei, come disciplinati dal decreto di attuazione dell'art. 49 della legge 24 gennaio 2012 n.1 utilizzati per la realizzazione di riempimenti e rilevati, non assimilabili per caratteristiche geologiche e stratigrafiche al terreno in situ, all'interno dei quali possono trovarsi materiali estranei»

Solo per i riporti il d.m. 161/2012, allegato 9, definisce i criteri quantitativi da soddisfare (massimo 20% di materiali di origine antropica)

Caso specifico: riporti



■ Quesito

Quando è discriminante ai fini della classificazione come rifiuto la presenza nel terreno di riporti con frazioni antropiche superiori al 20%?

Si può prescindere dall'uso che se ne intende fare ?

IPOTESI DI NON APPLICABILITA'

- D.lgs. 152/06, Art 185, comma 1, lett. B
- D.m. 161/2012, Allegato 4

Novità del disegno di legge del 27-11-2012

■ Art. 26:

Importanti modifiche all'articolo 3 del Dl 2/2012, a seguito del quale le "**matrici materiali da riporto**" hanno fatto il loro ingresso nell'articolo 185 del D.lgs. 152/2006, recante le "**Esclusioni dal campo di applicazione**" (della Parte IV).

Al fine di poter esentare i materiali in questione dall'applicazione della normativa in **materia di gestione dei rifiuti**, il Ddl precisa:

- a) la costituzione delle matrici da riporto ("miscela eterogenea di materiale di origine antropica, quali residui e scarti di produzione e di consumo, e di terreno, che compone un orizzonte stratigrafico specifico rispetto alle caratteristiche geologiche e stratigrafiche naturali del terreno in un determinato sito e utilizzati per la realizzazione di riempimenti, di rilevati e di reinterri");
- b) la necessaria sottoposizione delle stesse a test di cessione effettuato sui materiali granuli ai sensi del Dm 5 febbraio 1998, al fine di escludere rischi di contaminazione delle acque sotterranee. Ove i risultati dei test siano conformi ai limiti previsti, viene fatto salvo il rispetto della legislazione in materia di bonifica di siti contaminati. In caso di non conformità le matrici di riporto vanno considerate fonti di contaminazione, e quindi rimosse o rese conformi al test o sottoposte a messa in sicurezza permanente.

Conclusioni

L'analisi delle criticità e dei percorsi interpretativi e normativi in essere sono evidenza di una regolamentazione dei materiali di scavo in fase di sviluppo, non ancora giunta al suo assetto definitivo.

La fase applicativa richiederà ancora molte energie per dare contenuto ai numerosi spunti operativi presenti.

L'alternarsi di obblighi di carattere sostanziale e vincoli di forma lasciano una sensazione di incompiutezza circa la reale efficacia dei previsti presidi sanzionatori, perché le ricadute in termini di responsabilità e di costi delle violazioni formali possono in qualche modo inficiare la finalità primaria di tutta la disciplina che è la tutela del bene giuridico primario: l'ambiente.